

Progetto di legge recante modifiche e integrazioni al Codice penale

Traduzione integrale in italiano

Autore e proponente

Avvocato Marian Georgiev Ivanov

Ordine degli avvocati di Sofia

Proposta dell'autore per il miglioramento della legislazione, presentata ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria e dell'articolo 18, commi 1 e 2, della Legge sugli atti normativi. Non si tratta di un progetto di legge formalmente presentato da un soggetto titolare del diritto di iniziativa legislativa. La proposta non costituisce né una legge approvata né diritto vigente.

Avvertenza sulla traduzione

Questa traduzione è fornita a scopo informativo e non è certificata. Il testo originale bulgaro prevale. Questo PDF tradotto non contiene la firma elettronica dell'originale.

La lettera di presentazione, le disposizioni proposte, la relazione illustrativa e le fonti sono tradotte integralmente. Le denominazioni degli articoli mantengono i suffissi alfabetici cirillici originali. Le indicazioni delle pagine originali si riferiscono al PDF bulgaro; la traduzione ha una propria numerazione. I termini descrivono istituzioni e procedure bulgare, senza adattarle al diritto di un altro ordinamento.

Originale bulgaro: ZID_NK_25.09.2026.pdf

SHA-256 del file originale: DDCF54B5DB599FBD4E8A6538AEE8C629A50581AE02138F973E04EE6892FDEB9E

PAGINA 01 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

per il tramite del Presidente dell'Assemblea nazionale

con richiesta di trasmissione alla Commissione per gli affari giuridici

PROPOSTA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA LEGISLAZIONE

ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione e dell'articolo 18, commi 1 e 2, della Legge sugli atti normativi

Autore e proponente: avvocato Marian Georgiev Ivanov

Ordine degli avvocati di Sofia, numero individuale di iscrizione 1800713910

E-mail di contatto: ivanov.bg.sf@gmail.com

Indirizzo per la corrispondenza: boulevard Aleksandar S. Pushkin 84A, quartiere Boyana, Sofia 1616.

Ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria e dell'articolo 18, commi 1 e 2, della Legge sugli atti normativi, presento a mio nome il presente progetto di legge recante modifiche e integrazioni al Codice penale, corredato della relativa relazione illustrativa, quale proposta per il miglioramento della legislazione. Esso fa parte di un insieme di proposte di modifica e integrazione del Codice penale, del Codice di procedura penale e della Legge sull'ordinamento giudiziario.

Chiedo che il Ministro della giustizia disponga una valutazione tecnica e, qualora la proposta sia accolta, adotti le misure necessarie alla preparazione di un progetto di legge da sottoporre al Consiglio dei ministri.

Chiedo che il Consiglio dei ministri valuti la proposta alla luce della competenza attribuitagli dall'articolo 87, comma 1, della Costituzione e, in caso di valutazione favorevole, disponga le attività preparatorie necessarie all'esercizio dell'iniziativa legislativa.

Chiedo che il Presidente dell'Assemblea nazionale trasmetta la proposta alla Commissione per gli affari giuridici e la metta a disposizione dei membri dell'Assemblea nazionale affinché ne prendano conoscenza, la discutano secondo la procedura prevista e valutino l'esercizio dell'iniziativa legislativa.

Chiedo di essere informato, tramite il Sistema di recapito elettronico sicuro (SSEV), del numero di protocollo in entrata, della trasmissione all'autorità competente e dell'esito dell'esame, con ulteriore comunicazione all'indirizzo e-mail sopra indicato.

Progetto

LEGGE RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE PENALE

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 26 del 1968; rettificato, n. 29 del 1968; modificato e integrato, n. 92 del 1969, nn. 26 e 27 del 1973, n. 89 del 1974, n. 95 del 1975, n. 3 del 1977, n. 54 del 1978, n. 89 del 1979, n. 28 del 1982; rettificato, n. 31 del 1982; modificato e integrato, n. 44 del 1984, nn. 41 e 79 del 1985; rettificato, n. 80 del 1985; modificato e integrato, n. 89 del 1986; rettificato, n. 90 del 1986; modificato e integrato, nn. 37, 91 e 99 del 1989, nn. 10, 31 e 81 del 1990, nn. 1 e 86 del 1991; rettificato, n. 90 del 1991; modificato e integrato, n. 105 del 1991, n. 54 del 1992, n. 10 del 1993, nn. 50, 97 e 102 del 1995, n. 107 del 1996, nn. 62, 85 e 120 del 1997, nn. 83, 85, 132, 133 e 153 del 1998, nn. 7, 51 e 81 del 1999, nn. 21, 51 e 98 del 2000, nn. 41 e 101 del 2001, nn. 45 e 92 del 2002, nn. 26 e 103 del 2004, nn. 24, 43, 76, 86 e 88 del 2005, nn. 59, 75 e 102 del 2006, nn. 38, 57, 64, 85, 89 e 94 del 2007, nn. 19, 67 e 102 del 2008, nn. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 e 102 del 2009, nn. 26 e 32 del 2010, nn. 33 e 60 del 2011, nn. 19, 20 e 60 del 2012, nn. 17, 61 e 84 del 2013, nn. 19, 53 e 107 del 2014, nn. 14, 24, 41, 74, 79 e 102 del 2015, nn. 32, 47, 83 e 95 del 2016, nn. 13, 54, 85 e 101 del 2017, n. 55 del 2018, nn. 1, 7, 16 e 83 del 2019, nn. 13, 23, 28, 44, 88, 103 e 108 del 2020, nn. 9 e 84 del 2021, nn. 53 e 79 del 2022, nn. 10, 67, 82 e 84 del 2023, nn. 23, 39, 41 e 42 del 2024, nn. 49, 50, 54, 60, 61, 64, 65, 87 e 115 del 2025, nn. 27, 32 e 55 del 2026)

§ 1. All'articolo 23 è aggiunto il comma 4:

«(4) Nel determinare la pena complessiva, il giudice valuta la proporzionalità della sua durata o entità finale rispetto ai reati concorrenti, al loro numero e alla loro gravità, nonché alla natura e all'entità complessive del danno cagionato. Il giudice motiva separatamente l'applicazione o la mancata applicazione dell'articolo 24.»

§ 2. Il comma 2 dell'articolo 38a è sostituito dal seguente:

«(2) L'ergastolo è inflitto soltanto quando sia previsto per il reato in questione, il concreto fatto commesso presenti eccezionale gravità e le finalità di cui all'articolo 36 non possano essere conseguite mediante una pena detentiva di durata determinata. La sussistenza di un elemento aggravante del reato, compreso un caso di particolare gravità, non dimostra di per sé tali presupposti. Il giudice motiva separatamente ciascuno di essi.»

§ 3. Il comma 2 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«(2) In via eccezionale, la reclusione può avere durata fino a trent'anni in caso di commutazione dell'ergastolo, in caso di pluralità di reati ai sensi degli articoli 24 e 27, comma 1, e nei casi espressamente previsti dalla parte speciale del presente Codice.»

§ 4. All'articolo 54 sono aggiunti i commi da 3 a 5:

«(3) Nella valutazione di cui al comma 1, il giudice considera, nell'ordine:

1. la natura e l'entità del danno cagionato e del pericolo concreto creato;
2. la forma e il grado della colpevolezza, le modalità di commissione e il contributo dell'autore;
3. le circostanze attenuanti e aggravanti, nel rispetto dell'articolo 56;
4. le informazioni sulla personalità, sull'età, sulla salute e sul comportamento dell'autore successivo al reato, rilevanti per le finalità della pena, compresi gli sforzi per limitare e riparare il danno.

(4) Il giudice indica le circostanze che determinano la specie e la misura della pena prescelta e il modo in cui le ha valutate nel loro complesso. Quando la legge consente una pena meno severa, il giudice espone le ragioni per cui essa non è sufficiente a conseguire le finalità di cui all'articolo 36.

PAGINA 03 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

(5) L'esercizio del diritto al silenzio, la contestazione dell'accusa e il legittimo esercizio dei diritti processuali non costituiscono circostanze aggravanti. Un'accusa non provata relativa a un altro reato non può fondare la conclusione di una maggiore pericolosità sociale dell'autore.»

§ 5. L'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Articolo 115. Chiunque cagiona intenzionalmente la morte di un'altra persona è punito per omicidio con la reclusione da quindici a trent'anni o con l'ergastolo.»

§ 6. Nell'articolo 116, comma 1, nel testo successivo al punto 12, le parole «da quindici a vent'anni» sono sostituite dalle parole «da venti a trent'anni».

§ 7. All'articolo 124 è aggiunto il comma 5:

«(5) Salvo i casi di cui ai commi 2 e 4, quando la morte di cui al comma 1 è cagionata in conseguenza di lesioni personali gravi ai sensi dell'articolo 128, comma 3, dell'articolo 131, comma 3, o dell'articolo 131a, comma 2, la pena è la reclusione da dieci a trent'anni o l'ergastolo; se le lesioni personali integrano una recidiva pericolosa, la pena è la reclusione da quindici a trent'anni o l'ergastolo.»

§ 8. All'articolo 128 è aggiunto il comma 3:

«(3) Quando l'autore abbia agito con l'intenzione di cagionare una delle lesioni di cui al comma 2, la pena è la reclusione da cinque a vent'anni o l'ergastolo.»

§ 9. All'articolo 131 è aggiunto il comma 3:

«(3) Quando sono cagionate lesioni personali gravi alle condizioni dell'articolo 128, comma 3, la pena è:

1. nei casi di cui al comma 1, la reclusione da sette a venticinque anni o l'ergastolo;
2. nei casi di cui al comma 2, la reclusione da dieci a trent'anni o l'ergastolo.»

§ 10. All'articolo 131a sono apportate le seguenti integrazioni:

1. Il testo vigente diventa comma 1.
2. È aggiunto il comma 2:

«(2) Quando le lesioni personali gravi di cui al comma 1 sono cagionate alle condizioni dell'articolo 128, comma 3, la pena è la reclusione da dodici a trent'anni o l'ergastolo.»

§ 11. All'articolo 149 è aggiunto il comma 6:

«(6) Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui il fatto non costituisca un reato ai sensi dell'articolo 152.»

§ 12. All'articolo 150 è aggiunto il comma 5:

«(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui il fatto non costituisca un reato ai sensi dell'articolo 152.»

PAGINA 04 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 13. All'articolo 151 è aggiunto il comma 7:

«(7) Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui il fatto non costituisca un reato ai sensi dell'articolo 152.»

§ 14. L'articolo 152 è sostituito dal seguente:

«Articolo 152. (1) Chiunque compie una penetrazione sessuale con un'altra persona senza il consenso liberamente prestato da quest'ultima è punito per stupro con la reclusione da cinque a vent'anni o con l'ergastolo.

(2) La pena è la reclusione da sette a venticinque anni o l'ergastolo quando:

1. la persona offesa non ha compiuto diciotto anni;
2. la persona offesa è un discendente o un figlio adottivo dell'autore;
3. il fatto costituisce un reato reiterato.

(3) La pena è la reclusione da dieci a trent'anni o l'ergastolo quando:

1. il fatto è commesso da due o più persone;
2. sono cagionate lesioni personali di media gravità;
3. dal fatto deriva un tentativo di suicidio;
4. il fatto è commesso al fine di coinvolgere la persona offesa in successivi atti sessuali indecenti o nella prostituzione;
5. il fatto costituisce una recidiva pericolosa.

(4) La pena è la reclusione da quindici a trent'anni o l'ergastolo quando:

1. la persona offesa non ha compiuto sedici anni;
2. sono cagionate lesioni personali gravi;
3. dal fatto deriva il suicidio;
4. il fatto costituisce un caso di particolare gravità.

(5) Ai fini del presente articolo costituiscono penetrazione sessuale:

1. la penetrazione della vagina, dell'ano o della bocca di un'altra persona con il pene;
2. la penetrazione della vagina o dell'ano di un'altra persona con un'altra parte del corpo o con un oggetto, quando l'atto abbia carattere sessuale, valutato secondo la sua natura, la sua finalità e le circostanze in cui è compiuto;
3. il compimento, da parte della persona offesa, di un atto di cui al punto 1 o 2 sull'autore o su un terzo, in conseguenza della coercizione esercitata sulla persona offesa.

(6) Il consenso è liberamente prestato quando deriva dalla libera volontà di una persona che comprende la natura dell'atto specifico ed è in grado di compiere una scelta, ed è espresso con parole o con un comportamento inequivoco. Esso riguarda l'atto specifico e può essere revocato in qualsiasi momento. Il silenzio, l'assenza di resistenza fisica, precedenti rapporti sessuali

PAGINA 05 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

o l'esistenza di un rapporto coniugale o di un'altra relazione intima non dimostrano di per sé il consenso.

(7) Non sussiste consenso liberamente prestato quando l'atto è compiuto con la forza o mediante minacce, quando la persona offesa dorme, è priva di coscienza o, a causa delle sue condizioni, non è in grado di comprendere l'atto o di esprimere la propria volontà, oppure quando l'autore sfrutta un rapporto di dipendenza o di vigilanza in modo tale da escludere la possibilità di una libera scelta.

(8) Al reato previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 14. Devono essere provate l'assenza del consenso e la sua inclusione nel dolo dell'autore. La sola età della persona offesa di cui al comma 2, punto 1, o al comma 4, punto 1, non fa presumere la sussistenza degli elementi del reato base di cui al comma 1. Quando il fatto non costituisce stupro, restano applicabili le disposizioni a tutela dell'integrità sessuale dei minori indipendentemente dal loro consenso.»

§ 15. Alla fine dell'articolo 153 è aggiunto: «, nella misura in cui il fatto non costituisca un reato ai sensi dell'articolo 152.»

§ 16. All'articolo 157 è aggiunto il comma 8:

«(8) Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui il fatto non costituisca un reato ai sensi dell'articolo 152.»

§ 17. All'articolo 195 sono aggiunti i commi da 6 a 8:

«(6) Il furto commesso mediante introduzione illecita nell'abitazione altrui è punito con la reclusione da due a quattordici anni, salvo che sia prevista una pena più severa. L'applicazione del presente comma non richiede che l'occupante sia presente nell'abitazione al momento del fatto.

(7) Quando, nel commettere un furto mediante introduzione illecita nell'abitazione altrui, l'autore porta con sé un'arma da fuoco, una sostanza esplosiva o un altro oggetto allo scopo di utilizzarlo contro una persona per commettere il furto, conservare il possesso dei beni sottratti o assicurarsi la fuga, la pena è la reclusione da cinque a vent'anni o l'ergastolo, salvo che sia prevista una pena più severa.

(8) Quando ricorrono gli elementi della rapina, il fatto è qualificato ai sensi dell'articolo 198 o 199. Per la medesima sottrazione non è inflitta una pena separata ai sensi del comma 6 o 7.»

§ 18. All'articolo 196, comma 1, sono aggiunti i punti 3 e 4:

«3. nei casi di cui all'articolo 195, comma 6, la reclusione da cinque a vent'anni;

4. nei casi di cui all'articolo 195, comma 7, la reclusione da otto a trent'anni o l'ergastolo.»

§ 19. All'articolo 196a sono apportate le seguenti integrazioni:

1. Il testo vigente diventa comma 1.

2. È aggiunto il comma 2:

«(2) Quando il furto di cui al comma 1 è commesso alle condizioni dell'articolo 195, comma 7, la pena è la reclusione da dieci a trent'anni o l'ergastolo e la confisca totale o parziale del patrimonio dell'autore.»

§ 20. All'articolo 197 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Al punto 3, dopo le parole «fino a otto anni», è aggiunto: «, salvo i casi di cui al punto 6».

PAGINA 06 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

2. Al punto 4, dopo le parole «fino a otto anni», è aggiunto: «, salvo i casi di cui al punto 7».

3. Al punto 5, dopo «articolo 196a», è aggiunto: «, comma 1».

4. Sono aggiunti i punti 6 e 7:

«6. nei casi di cui all'articolo 195, comma 6, diversi da quelli di cui all'articolo 195, comma 7, e agli articoli 196 e 196a, la reclusione da uno a dieci anni;

7. nei casi di cui all'articolo 195, comma 2, quando il furto è commesso mediante introduzione illecita nell'abitazione altrui, diversi da quelli di cui all'articolo 195, comma 7, e agli articoli 196 e 196a, la reclusione da due a dodici anni.»

§ 21. Nell'articolo 198, comma 1, le parole «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle parole «da cinque a vent'anni o con l'ergastolo».

§ 22. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, nel testo successivo al punto 5, le parole «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle parole «da otto a trent'anni o con l'ergastolo».

2. Al comma 2, le parole «da quindici a vent'anni» sono sostituite dalle parole «da venti a trent'anni».

§ 23. All'articolo 209 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, le parole «da uno a sei anni» sono sostituite dalle parole «da uno a dieci anni».

2. Al comma 2, le parole «fino a cinque anni» sono sostituite dalle parole «fino a dieci anni».

§ 24. Nell'articolo 210, comma 1, le parole «da uno a otto anni» sono sostituite dalle parole «da tre a dieci anni».

§ 25. Nell'articolo 211, le parole «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle parole «da cinque a dieci anni».

§ 26. All'articolo 288 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Il testo vigente diventa comma 1 e, in tale comma, le parole «da uno a sei anni» sono sostituite dalle parole «da due a otto anni».

2. Sono aggiunti i commi da 2 a 4:

«(2) La pena è la reclusione da tre a dieci anni e l'interdizione dai diritti di cui all'articolo 37, comma 1, punti 6 e 7, quando il fatto di cui al comma 1 è commesso da un giudice, un giudice non togato, un pubblico ministero o un organo investigativo nell'esercizio delle proprie attribuzioni in una verifica relativa a un reato o in un procedimento penale, oppure su istruzioni o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato.

(3) Quando, in conseguenza del fatto di cui al comma 1 o 2, l'azione penale per un reato grave si estingue per prescrizione e l'autore ha previsto e voluto o accettato tale conseguenza, la pena è la reclusione da cinque a dodici anni e l'interdizione dai diritti di cui all'articolo 37, comma 1, punti 6 e 7.

(4) L'annullamento o la modifica di un provvedimento, l'assoluzione dell'imputato, la chiusura o la sospensione del procedimento oppure la scadenza di un termine processuale non dimostrano di per sé la commissione di un reato ai sensi del presente articolo. La responsabilità penale richiede l'accertamento della specifica violazione di un dovere d'ufficio, del dolo e della finalità di cui al comma 1 e, nei casi di cui al comma 3, del nesso causale con la maturazione della prescrizione.»

PAGINA 07 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 27. È aggiunto l'articolo 288a:

«Articolo 288a. (1) Il giudice, il giudice non togato, il pubblico ministero o l'organo investigativo che, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, allo scopo di far illegittimamente sottoporre una persona ad accusa, condannarla o privarla della libertà, oppure di sottrarre un'altra persona alla pena dovutale per legge:

1. forma, altera, presenta o utilizza un documento, una registrazione o altro materiale rilevante per l'oggetto della prova, sapendo che è non autentico o alterato, oppure attesta falsamente il compimento di un atto processuale o una circostanza rilevante per il caso;
2. distrugge, sostituisce o occulta illecitamente materiale rilevante per l'oggetto della prova, ricevuto o acquisito in relazione a una verifica relativa a un reato o a un procedimento penale;
3. travisa consapevolmente, in un provvedimento da lui adottato, il contenuto del materiale probatorio in relazione a una questione rilevante per i presupposti dell'avvio, del rifiuto di avviare, della sospensione o della chiusura del procedimento, per l'accusa, la colpevolezza, la pena o la privazione della libertà;
4. formula o sostiene un'accusa oppure pronuncia una condanna, sapendo che la persona non ha commesso il fatto o che il fatto non costituisce reato,

è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con l'interdizione dai diritti di cui all'articolo 37, comma 1, punti 6 e 7, salvo che la condotta costituisca un reato più grave.

(2) Quando, in conseguenza del fatto di cui al comma 1, una persona è stata illegittimamente privata della libertà per più di sei mesi e l'autore ha previsto e voluto o accettato tale conseguenza, la pena è la reclusione da cinque a dodici anni e l'interdizione dai diritti di cui all'articolo 37, comma 1, punti 6 e 7, salvo che la condotta costituisca un reato più grave.

(3) Un errore in buona fede nell'accertamento dei fatti oppure nell'interpretazione o nell'applicazione della legge non costituisce un reato ai sensi del presente articolo. Una diversa valutazione dell'attendibilità o della rilevanza probatoria dei materiali non è equiparata a una rappresentazione consapevolmente falsa del loro contenuto. L'annullamento o la modifica di un provvedimento non dimostrano di per sé il dolo e la finalità di cui al comma 1.

(4) Quando il medesimo fatto integra gli elementi del presente articolo e dell'articolo 288, si applica la disposizione che prevede la pena più severa. Questa regola non esclude la responsabilità per un reato commesso autonomamente, compresa la corruzione.»

§ 28. All'articolo 289 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Il testo vigente diventa comma 1 e, in tale comma, le parole «da uno a sei anni» sono sostituite dalle parole «da uno a otto anni».

2. Sono aggiunti i commi 2 e 3:

«(2) Quando il fatto di cui al comma 1 è commesso mediante abuso di poteri relativi alla nomina, alla promozione, alla retrocessione, al trasferimento, all'assegnazione temporanea o alla cessazione dell'assegnazione temporanea, alla destituzione o alla sospensione temporanea dall'ufficio, alla valutazione professionale, alla determinazione della retribuzione aggiuntiva, al procedimento disciplinare nei confronti della persona o alla vigilanza d'ufficio su di essa, oppure su istruzioni o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato,

PAGINA 08 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

la pena è la reclusione da due a dieci anni, salvo che la condotta costituisca un reato più grave. Se l'autore è un pubblico ufficiale, il giudice dispone anche l'interdizione dai diritti di cui all'articolo 37, comma 1, punti 6 e 7.

(3) La legittima presentazione di un'istanza, un'obiezione, un ricorso, un'impugnazione del pubblico ministero o una memoria giuridica non costituisce induzione alla violazione di un dovere d'ufficio ai sensi del presente articolo.»

§ 29. All'articolo 301 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, le parole «fino a sei anni» sono sostituite dalle parole «da uno a dieci anni».
2. Al comma 2, le parole «fino a otto anni» sono sostituite dalle parole «da due a dieci anni».
3. Al comma 3, le parole «fino a dieci anni» sono sostituite dalle parole «da tre a dieci anni».

§ 30. All'articolo 302 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Alla lettera «a», le parole «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle parole «da cinque a dodici anni».
2. Alla lettera «б», le parole «da tre a quindici anni» sono sostituite dalle parole «da cinque a quindici anni».

§ 31. All'articolo 304 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, le parole «fino a sei anni» sono sostituite dalle parole «da uno a dieci anni».
2. Al comma 2, le parole «fino a otto anni» sono sostituite dalle parole «da due a dieci anni».

§ 32. Nell'articolo 304a, le parole «fino a dieci anni» sono sostituite dalle parole «da tre a dieci anni».

§ 33. All'articolo 304б sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Al comma 1, le parole «fino a sei anni o una multa» sono sostituite dalle parole «da due a otto anni e una multa».
2. Al comma 2, le parole «fino a tre anni o una multa» sono sostituite dalle parole «da uno a sei anni e una multa».
3. Sono aggiunti i commi 3 e 4:

«(3) Quando il fatto di cui al comma 1 o 2 riguarda l'esercizio di un'influenza su un giudice, un giudice non togato, un pubblico ministero o un organo investigativo in relazione a un procedimento penale o a una verifica relativa a un reato, la pena è la reclusione da tre a dieci anni e la multa prevista dal rispettivo comma.

(4) Quando il reato previsto dal presente articolo è commesso da un pubblico ufficiale che sfrutta la propria posizione d'ufficio, il giudice dispone anche l'interdizione dai diritti di cui all'articolo 37, comma 1, punti 6 e 7.»

§ 34. All'articolo 305a sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Il testo vigente diventa comma 1 e, in tale comma, le parole «fino a tre anni» sono sostituite dalle parole «da uno a sei anni».
2. È aggiunto il comma 2:

«(2) Quando l'intermediazione di cui al comma 1 riguarda un atto o un'omissione di un giudice, un giudice non togato, un pubblico ministero o un organo investigativo in un procedimento penale o in una verifica relativa a un reato, la pena è la reclusione da due a otto anni e la multa di cui al comma 1, salvo che la condotta costituisca un reato più grave.»

PAGINA 09 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 35. All'articolo 342 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 3, lettera «B», le parole «da dieci a vent'anni» sono sostituite dalle parole «da quindici a trent'anni» e le parole «da quindici a vent'anni» sono sostituite dalle parole «da venti a trent'anni».
2. Al comma 4, lettera «B», le parole «da dodici a vent'anni» sono sostituite dalle parole «da diciotto a trent'anni» e le parole «da tredici a vent'anni» sono sostituite dalle parole «da venti a trent'anni».

§ 36. All'articolo 343 è aggiunto il comma 6:

«(6) Quando la morte è cagionata nella conduzione di un veicolo a motore, il fatto costituisce un caso di particolare gravità e l'autore ha previsto la possibilità di cagionare la morte, ma ha confidato di impedirla, la pena è la reclusione da quindici a trent'anni o l'ergastolo, se la morte è stata cagionata in conseguenza di una delle seguenti violazioni:

1. superamento della velocità consentita di oltre cinquanta chilometri orari in un centro abitato o di oltre ottanta chilometri orari fuori da un centro abitato;
2. partecipazione a una gara non autorizzata su una strada aperta all'uso pubblico;
3. circolazione intenzionale in senso contrario a quello consentito su un'autostrada o una strada a scorrimento veloce.

L'applicazione del presente comma richiede l'accertamento di un nesso causale tra la specifica violazione e la morte conseguente. Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per alcol o sostanze stupefacenti non dimostra di per sé né la violazione né la forma di colpevolezza prevista dal presente comma. Quando la morte è cagionata intenzionalmente, si applicano le disposizioni relative al corrispondente reato doloso. Quando ricorrono anche le circostanze di cui al comma 3 o 4, si applica altresì il comma 5.»

§ 37. All'articolo 343a è aggiunto il comma 3:

«(3) Nei casi di cui all'articolo 343, comma 6, se l'autore ha fatto tutto quanto era in suo potere per prestare soccorso alla persona o alle persone offese, la pena è la reclusione da dieci a venticinque anni.»

§ 38. All'articolo 343r è aggiunto il comma 3:

«(3) Quando è inflitto l'ergastolo per un reato ai sensi dell'articolo 343, comma 6, è disposta la privazione del diritto di condurre veicoli a motore per un periodo da trentuno a trentacinque anni. Il periodo decorre dal passaggio in giudicato della condanna. Indipendentemente dalla scadenza di tale periodo, il condannato non può esercitare il diritto durante l'esecuzione dell'ergastolo o della pena detentiva nella quale esso è stato commutato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 49, comma 4, e 59, comma 4.»

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

§ 39. All'articolo 35, comma 2, del Codice di procedura penale (pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 86 del 2005; modificato e integrato, nn. 46 e 109 del 2007, nn. 69 e 109 del 2008, nn. 12, 27, 32 e 33 del 2009, nn. 15, 32 e 101 del 2010, nn. 13, 33, 60, 61 e 93 del 2011, nn. 19, 20, 25 e 60 del 2012, nn. 17, 52, 70 e 71 del 2013, n. 21 del 2014, nn. 14, 24, 41, 42, 60, 74 e 79 del 2015, nn. 32, 39, 62, 81 e 95 del 2016, nn. 13, 63 e 101 del 2017, nn. 7, 44, 87 e 96 del 2018, nn. 7, 16 e 83 del 2019, nn. 98, 103 e 110 del 2020, nn. 9, 16, 20, 41, 80 e 85 del 2021, nn. 32 e 62 del 2022, nn. 48, 69, 84 e 86 del 2023, nn. 18, 36 e 39 del 2024, nn. 61, 65 e 97 del 2025, nn. 16, 32, 51 e 59 del 2026) sono apportate le seguenti integrazioni:

1. Dopo «287a», è aggiunto: «288, 288a, 289,».

2. Dopo le parole «articolo 343, comma 1, lettera “b”, comma 3, lettera “b”, e comma 4», è aggiunto: «, articolo 343a, comma 3».

3. È aggiunto un secondo periodo: «Il tribunale distrettuale è competente in primo grado anche per tutti gli altri procedimenti relativi a reati per i quali la parte speciale del Codice penale prevede l'ergastolo o l'ergastolo senza possibilità di commutazione, fatti salvi i commi 4 e 5 e le disposizioni speciali del capo trentunesimo.»

§ 40. Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, la legge penale applicabile è determinata conformemente all'articolo 2 del Codice penale. Le disposizioni che introducono un reato o prevedono una pena più severa non hanno efficacia retroattiva. I procedimenti giudiziari avviati prima dell'entrata in vigore della legge sono conclusi secondo le precedenti disposizioni sulla competenza.

§ 41. Entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero della giustizia effettua una valutazione d'impatto ex post e ne pubblica i risultati. La valutazione riguarda le pene inflitte ed effettivamente espiate, l'applicazione degli articoli 55, 58a e 63, le sentenze annullate o modificate per manifesta ingiustizia, la recidiva, l'applicazione degli articoli 288, 288a, 289, 302, 304e e 305a, la durata e gli esiti dei procedimenti relativi a tali reati e i costi di esecuzione delle pene. I dati sono trattati e pubblicati in forma aggregata, senza identificare persone fisiche.

§ 42. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al progetto di legge recante modifiche e integrazioni al Codice penale

1. Ragioni che rendono necessaria l'adozione

Il progetto combina l'inasprimento delle pene per alcuni reati gravi con requisiti espressi di proporzionalità e motivazione della determinazione della pena, nonché con una maggiore tutela penale contro l'ostruzione dolosa e la corruzione della giustizia penale. Il suo oggetto comprende l'omicidio, le lesioni personali gravi intenzionalmente volute, lo stupro, la rapina, il furto mediante introduzione in un'abitazione, la truffa, la corruzione, il traffico di influenze, l'interferenza criminosa nella giustizia e i casi di particolare gravità di morte cagionata nella conduzione di un veicolo a motore.

Le cornici edittali devono consentire alla pena di corrispondere alla gravità del concreto reato. Un massimo più elevato amplia le possibilità di risposta ai casi eccezionalmente gravi; un minimo più elevato esprime una valutazione legislativa della gravità tipica del reato. Queste scelte mantengono la necessità di una determinazione giudiziale individualizzata della pena. L'inasprimento delle pene non dimostra di per sé, sul piano empirico, una diminuzione della criminalità e non giustifica la promessa di una particolare entità di tale effetto.

Gli aumenti per i reati base richiedono il coordinamento con le rispettive forme aggravate e attenuate. Le modifiche riguardano pertanto anche gli articoli 116, 124, 131, 131a, 196, 196a, 197, 199, 210, 211, 302, 304a e 342. Senza questo collegamento, la forma più grave di un reato potrebbe prevedere un massimo inferiore o un minimo ingiustificatamente più basso, mentre la restituzione dei beni sottratti o il soccorso alla persona offesa potrebbero non avere conseguenze coerentemente disciplinate.

L'azione penale legittima può essere ostacolata mediante l'inadempimento deliberato di doveri d'ufficio, l'occultamento di materiali, il travisamento del contenuto delle prove e l'influenza illecita sui titolari di funzioni pubbliche. Gli stessi metodi possono essere utilizzati per perseguire un innocente. I reati vigenti di abuso d'ufficio, falsa accusa, falsificazione di registrazioni, ostacolo all'azione penale e corruzione tutelano singoli aspetti di tale interesse pubblico. Si propone una disciplina più specifica delle forme di tali condotte commesse nell'esercizio di funzioni pubbliche e un coordinamento della severità delle relative pene.

L'intervento riguarda condotte illecite dolose per le quali siano accertati gli elementi del reato. Non presuppone che il rifiuto di avviare un procedimento, la sospensione, la chiusura o l'assoluzione siano intrinsecamente illegittimi. Tali provvedimenti sono obbligatori quando ricorrono i presupposti di legge. La tutela penale deve scoraggiare sia l'illegittima sottrazione di una persona alla responsabilità sia il perseguimento e la condanna consapevoli di un innocente.

Il progetto costituisce una riforma mirata degli istituti indicati. Non è una ricodificazione completa del Codice penale (CP) e non si fonda sull'affermazione che ogni errata applicazione della legge abbia natura criminosa. Un controllo efficace sui singoli atti processuali richiede anche corrispondenti garanzie procedurali; l'inasprimento delle pene non le sostituisce.

2. Obiettivi e principali soluzioni legislative

2.1. Individualizzazione della pena, pene complessive ed ergastolo

L'integrazione dell'articolo 23 limita la valutazione ai reati compresi nel concorso. La pena complessiva non può essere aumentata in ragione di altra attività criminosa presunta. È richiesta una motivazione separata sull'applicazione o sulla mancata applicazione dell'articolo 24, ma non sono introdotti aumenti automatici o somme meccaniche delle pene. Sono mantenuti i limiti dell'articolo 24: fino alla metà in più della pena più severa scelta come pena complessiva, senza superare né la somma delle singole pene né il massimo previsto per la relativa specie di pena. L'articolo 27 continua a disciplinare separatamente il cumulo delle pene quando un reato è commesso dopo una precedente condanna.

L'articolo 54 è integrato con un ordine di valutazione giudiziale e con l'obbligo di spiegare il collegamento fra i fatti accertati e la specie e la misura della pena prescelta. È mantenuto il divieto vigente nell'articolo 56 di valutare due volte gli elementi del reato. L'esercizio del diritto al silenzio, la contestazione dell'accusa e lo svolgimento di una difesa legittima non possono aumentare la pena. Un'altra accusa non provata non può sostituire informazioni accertate sulla pericolosità sociale dell'autore.

L'ergastolo è previsto quale possibile pena estrema per ulteriori reati. Si tratta di un massimo edittale, non di una pena tipica, presunta o obbligatoria. Ai sensi dell'articolo 38a, comma 2, il giudice deve accertare separatamente l'eccezionale gravità del concreto reato e le ragioni per cui neppure la pena detentiva di durata determinata consentita conseguirebbe le finalità dell'articolo 36. La qualificazione come «caso di particolare gravità» o l'esistenza di un altro elemento aggravante non sostituiscono tale valutazione. Non sono introdotti nuovi casi di ergastolo senza possibilità di commutazione.

È mantenuta la commutazione prevista dall'articolo 38a, comma 3, in trent'anni di reclusione dopo l'espiazione di almeno vent'anni, con computo della pena già espia ai sensi del comma 5. Il condannato dispone di un diritto autonomo di adire il giudice ai sensi dell'articolo 449 del Codice di procedura penale (CPP); il provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 450 CPP e, dopo un rigetto, una nuova istanza è ammissibile alle condizioni di legge. La commutazione non equivale a liberazione automatica. L'accessibilità effettiva del riesame e le condizioni per il reinserimento costituiscono garanzie essenziali ogni volta che è applicata la pena di cui si amplia l'ambito.

La modifica dell'articolo 39, comma 2, consente durate superiori a vent'anni soltanto nei casi espressamente previsti. Essa è necessaria anche per il nuovo reato colposo aggravato in materia di trasporti, poiché l'eccezione vigente per i reati della parte speciale è limitata ai reati dolosi. L'ampliamento è coordinato con le specifiche pene proposte e non attribuisce un potere generale di superare i massimi edittali.

2.2. Vita e integrità fisica

Nell'articolo 115, gli attuali dieci-vent'anni sono sostituiti da quindici-trent'anni e dall'alternativa dell'ergastolo. L'aumento tiene conto dell'irreversibilità della soppressione intenzionale della vita. Il minimo per l'omicidio aggravato di cui all'articolo 116, comma 1, è elevato a vent'anni e il massimo detentivo a trent'anni, mantenendo le più severe alternative esistenti. Ciò conserva la distinzione tra reato base e reato aggravato e coordina il comma 1 con la cornice già prevista dal comma 2. Le forme attenuate di omicidio non sono

PAGINA 13 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

equiparate a tali reati. In ogni caso, la pena concreta è determinata ai sensi degli articoli da 54 a 58, nella misura in cui ricorrano i rispettivi presupposti.

Il nuovo articolo 128, comma 3, riguarda il dolo diretto di cagionare lesioni gravi. Richiede la prova che l'autore abbia voluto cagionare una lesione del tipo elencato al comma 2; il verificarsi di un risultato grave non dimostra di per sé tale dolo. Sono coordinati i reati aggravati di lesioni personali, la recidiva pericolosa e la morte colposamente cagionata in conseguenza di tali lesioni intenzionali. In presenza del dolo di cagionare la morte, si applicano le disposizioni sull'omicidio.

Per le lesioni personali gravi direttamente volute, la cornice da cinque a vent'anni riflette sia il danno duraturo alla salute sia la provata direzione della volontà dell'autore verso tale risultato. I minimi di sette, dieci e dodici anni previsti dall'articolo 131, comma 3, e dall'articolo 131a, comma 2, graduano la gravità aggiuntiva degli elementi aggravanti e della recidiva pericolosa. Quando ne consegue una morte colposamente cagionata, l'articolo 124, comma 5, eleva la cornice a dieci-trent'anni e, nei casi di recidiva pericolosa, a quindici-trent'anni. È espressamente conservato il trattamento attenuato previsto dall'articolo 124, commi 2 e 4. L'alternativa dell'ergastolo per ciascuno di tali reati richiede l'applicazione autonoma dell'articolo 38a e non una conclusione fondata soltanto sul tipo di lesione.

2.3. Libertà e integrità sessuale

Lo stupro riceve una definizione generale applicabile indipendentemente dal sesso della persona offesa e dell'autore. Sono indicate le specifiche forme di penetrazione, compresa quella del corpo dell'autore o di un terzo materialmente compiuta dalla persona offesa in conseguenza della coercizione. Il reato consumato è distinto dal tentativo secondo le regole generali. La penetrazione con altre parti del corpo o con oggetti richiede che l'atto abbia carattere sessuale, determinato secondo natura, finalità e circostanze. La sola somiglianza anatomica non permette di ricondurre l'attività medica a tale reato.

Il bene tutelato è la libera decisione relativa allo specifico atto. Il consenso riguarda un atto determinato ed è revocabile; il silenzio, l'assenza di resistenza fisica e le relazioni precedenti non lo dimostrano di per sé. La persona offesa non è tenuta a provare di avere opposto resistenza fisica. L'onere di provare l'assenza del consenso e la sua inclusione nel dolo dell'autore resta a carico dell'accusa. Si applicano le regole generali sulla colpevolezza e sull'errore di fatto; non è introdotta una responsabilità penale oggettiva.

Questo approccio corrisponde all'obbligo di tutela effettiva dell'autonomia sessuale ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come spiegato nella sentenza M. C. c. Bulgaria del 4 dicembre 2003, ricorso n. 39272/98, §§ 153 e 166. La sentenza non determina le specifiche pene proposte, che costituiscono una valutazione legislativa autonoma. La graduazione da cinque-vent'anni, attraverso sette-venticinque e dieci-trent'anni, fino a quindici-trent'anni tiene conto dell'età e della dipendenza della persona offesa, della commissione in gruppo, della recidiva e di ulteriori conseguenze gravi. L'alternativa dell'ergastolo tutela contro singoli reati eccezionalmente gravi, entro il limite dell'articolo 38a.

L'età inferiore a sedici anni aggrava uno stupro provato, ma non sostituisce di per sé gli elementi del reato base. Un consenso che non esclude l'applicazione degli specifici reati fondati sull'età non si trasforma automaticamente in assenza di consenso ai fini dello stupro. È conservata la tutela dei minori prevista dalle altre disposizioni applicabili. Le regole di sussidiarietà degli articoli 149, 150, 151, 153 e 157 disciplinano la sovrapposizione relativa al medesimo atto e non escludono la responsabilità per atti distinti e autonomi.

2.4. Patrimonio e truffa

Il furto mediante introduzione in un'abitazione lede sia il patrimonio sia la sicurezza dello spazio personale. La qualificazione aggravata comprende l'ingresso illecito anche quando l'occupante è temporaneamente assente. La forma armata richiede la prova della finalità di utilizzare l'arma o l'oggetto contro una persona per commettere il furto, conservare i beni sottratti o fuggire. Il possesso di un oggetto senza tale finalità non è sufficiente. La cornice da due a quattordici anni per l'ingresso non armato riflette l'ulteriore lesione dell'inviolabilità del domicilio. Quando è provata la disponibilità a usare un'arma o un oggetto contro una persona, il minimo diventa cinque anni e il massimo detentivo vent'anni. L'alternativa dell'ergastolo non è giustificata dal mero porto di un'arma: sono necessari tutti gli ulteriori presupposti dell'articolo 38a, compresa la valutazione del concreto pericolo per le persone.

Sono disciplinati i corrispondenti casi di recidiva pericolosa e di valore eccezionalmente elevato. È esclusa la punizione separata della stessa sottrazione sia come furto sia come rapina. Quando ricorrono gli elementi della rapina, si applica l'articolo 198 o 199.

La restituzione o il reintegro dei beni rimangono motivo di trattamento attenuato per il furto non armato mediante introduzione in un'abitazione: da uno a dieci anni ai sensi dell'articolo 197, punto 6, e, per un valore elevato, da due a dodici anni ai sensi del punto 7. Le eccezioni espresse nei punti 3 e 4 eliminano la sovrapposizione con la pena vigente fino a otto anni quando l'ingresso comporta anche il superamento di una barriera, l'uso di un dispositivo tecnico o un altro degli elementi elencati. I nuovi punti 6 e 7 escludono espressamente la forma armata, la recidiva pericolosa e i casi dell'articolo 196a. Il trattamento attenuato vigente al punto 5 è conservato soltanto per l'articolo 196a, comma 1.

Per la rapina base, la combinazione di coercizione e lesione del patrimonio giustifica l'aumento proposto da tre-dieci a cinque-vent'anni; nell'articolo 199, comma 1, gli elementi aggravanti giustificano otto-trent'anni e, nel comma 2, la cornice detentiva è elevata a venti-trent'anni. Le alternative dell'ergastolo si applicano entro gli autonomi limiti della parte generale. Per la truffa è proposto un massimo comune di dieci anni con minimi graduati: un anno nell'articolo 209, comma 1; il minimo generale dell'articolo 39, comma 1, per l'articolo 209, comma 2; tre anni nell'articolo 210 e cinque anni nell'articolo 211. Il minimo inferiore per lo sfruttamento di un errore preesistente distingue tale forma dalla sua creazione attiva. I minimi più elevati della truffa aggravata tengono conto delle particolari modalità, della reiterazione, del valore o della recidiva pericolosa. Sono conservati i casi di minore gravità dell'articolo 209, comma 3, e i reati speciali per determinate forme di frode.

2.5. Guida eccezionalmente pericolosa con esito mortale

Il nuovo articolo 343, comma 6, non si applica a ogni incidente stradale mortale. Sono necessari un caso di particolare gravità, una violazione specificamente elencata, il nesso causale con la morte e la previsione della possibilità della morte accompagnata dall'eccessiva fiducia di impedirla. Le soglie quantitative di velocità e l'elenco tassativo delle violazioni mirano a garantire la prevedibilità. Anche qui l'ergastolo presuppone l'ulteriore valutazione dell'articolo 38a, comma 2.

I quindici-trent'anni proposti e l'alternativa dell'ergastolo costituiscono una modifica sostanziale della politica sanzionatoria rispetto a un risultato colposo. La giustificazione consiste nella combinazione di un caso di particolare gravità, una condotta estremamente pericolosa precisamente definita e la previsione effettiva della morte. La colpa cosciente non è equiparata al

PAGINA 15 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

dolo: devono essere accertate le circostanze specifiche sulle quali l'autore ha fatto affidamento per evitare la morte. L'ergastolo richiede inoltre la prova separata dell'eccezionale gravità ai sensi dell'articolo 38a e una motivazione sull'insufficienza della pena di durata determinata. Né il risultato mortale né il solo eccesso di velocità costituiscono un fondamento di tale pena.

L'articolo 342 è coordinato per evitare una pena detentiva inferiore per la morte intenzionalmente cagionata in un reato in materia di trasporti. Nel comma 3, lettera «B», sono proposti quindici-trent'anni e, per un caso di particolare gravità, venti-trent'anni o l'ergastolo. Per il reato aggravato del comma 4, lettera «B», il minimo è diciotto anni e, per un caso di particolare gravità, vent'anni, con il medesimo massimo detentivo e il mantenimento dell'alternativa dell'ergastolo. Pertanto, in casi comparabili di particolare gravità, il minimo per la morte dolosamente cagionata è superiore a quello per la colpa cosciente. La modifica non altera gli elementi né l'ambito dei reati dell'articolo 342.

La prestazione di ogni possibile soccorso comporta una distinta cornice inferiore, da dieci a venticinque anni. È mantenuto l'incentivo a salvare la vita. Il rifiuto degli accertamenti per alcol o sostanze stupefacenti non dimostra di per sé i presupposti speciali. Quando la morte è cagionata dolosamente, si applicano le disposizioni sul corrispondente reato doloso. Quando ricorrono anche le circostanze dell'articolo 343, comma 3 o 4, è conservata l'applicazione del vigente comma 5 relativo alla confisca e al valore equivalente; la nuova qualificazione aggravata non elimina tale conseguenza.

È espressamente disciplinata la durata della privazione cumulativa del diritto di condurre veicoli a motore quando l'ergastolo è effettivamente inflitto ai sensi del nuovo articolo 343, comma 6. La cornice da trentuno a trentacinque anni è coordinata con i trent'anni derivanti dalla commutazione ai sensi dell'articolo 38a, comma 3, e con il periodo aggiuntivo da uno a cinque anni dell'articolo 343r, comma 2. Sono mantenute l'individualizzazione, la riduzione e il computo secondo le regole generali. La scadenza del periodo non consente l'esercizio del diritto durante l'ergastolo o la pena detentiva che lo sostituisce. Quando la sentenza originaria infligge una pena detentiva di durata determinata, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 55, 58a o 63, resta applicabile il comma 2.

2.6. Ostruzione dolosa dell'azione penale

Le modifiche dell'articolo 288 mantengono la finalità specifica di sottrarre una persona alla pena dovutale per legge. La pena base aumenta da uno-sei a due-otto anni. È prevista una cornice da tre a dieci anni quando il fatto è commesso da un giudice, un giudice non togato, un pubblico ministero o un organo investigativo nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, oppure su istruzioni o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato. Sono espressamente comprese le verifiche relative a reati che precedono l'avvio del procedimento penale.

Il caso aggravato di prescrizione dell'azione penale per un reato grave è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Sono necessari una specifica condotta integrante il reato, il nesso causale e il dolo relativo a tale conseguenza. La partecipazione di un pubblico ufficiale a un procedimento lungo non è di per sé sufficiente. Deve essere accertato il suo contributo all'ostruzione che integra gli elementi del reato.

La prescrizione, l'insignificanza e gli altri presupposti di legge per non avviare o per chiudere il procedimento mantengono la loro funzione. La nuova qualificazione aggravata punisce

PAGINA 16 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

la causazione dolosa e illecita della prescrizione e non inverte un'estinzione già verificatasi. Non riattiva un'azione penale prescritta né attribuisce efficacia retroattiva a una legge meno favorevole. Massimi più elevati per singoli reati possono modificare i termini di prescrizione applicabili ai fatti futuri secondo le regole generali, circostanza da considerare nella valutazione d'impatto. Si applica anche la prescrizione assoluta dell'articolo 81, comma 3, e, per i reati contro persone offese minorenni, si tiene conto della decorrenza speciale dell'articolo 80, comma 4, entro il relativo ambito legale. La nuova qualificazione aggravata non può essere usata per eludere tali regole. L'applicazione della legge più favorevole è valutata conformemente all'articolo 2, senza combinare singole parti sfavorevoli e favorevoli di versioni diverse in una legge inesistente.

L'aumento del massimo oltre cinque anni rileva anche per la nozione di «reato grave» dell'articolo 93, punto 7, anche in relazione all'articolo 304b, comma 2, e all'articolo 305a. Può modificare l'applicabilità dell'esenzione dalla responsabilità penale ai sensi dell'articolo 78a. La sospensione condizionale della pena dell'articolo 66 è valutata con riferimento alla pena effettivamente inflitta e agli altri presupposti di legge, non soltanto al massimo astratto. Queste conseguenze appartengono all'ambito della riforma e non devono essere presentate come effetti meramente redazionali.

2.7. Alterazione dolosa della base probatoria e perseguimento di una persona che si sa essere innocente

Il nuovo articolo 288a definisce specifiche condotte costitutive del reato: formazione, alterazione, presentazione o uso di materiale non autentico, alterato o falsamente attestante; distruzione, sostituzione o occultamento illeciti di materiali rilevanti; travisamento consapevole del contenuto probatorio in un provvedimento; formulazione dell'accusa o condanna nella consapevolezza che la persona non abbia commesso il fatto o che il fatto non costituisca reato. I presupposti comuni sono l'esercizio delle relative attribuzioni d'ufficio e la finalità specifica di perseguimento, condanna o privazione della libertà illegittimi, oppure di sottrarre un'altra persona alla pena dovutale.

La tutela comprende anche i materiali ricevuti o acquisiti durante una precedente verifica relativa a un reato. La loro deliberata sostituzione o il loro occultamento al di fuori di un procedimento formalmente avviato possono comportare responsabilità. Il fatto che il materiale non sia stato ammesso come mezzo di prova non giustifica la sua illecita distruzione per la finalità specifica indicata.

Il travisamento consapevole del contenuto di un materiale è distinto dalla valutazione della sua attendibilità e forza probatoria. Una diversa valutazione dello stesso materiale da parte di un'istanza superiore di controllo non trasforma la prima valutazione in reato. Non è introdotta responsabilità per la sola motivazione incompleta, un provvedimento annullato, un termine non rispettato, un'assoluzione o un'interpretazione giuridica non preferita. Il reato comprende anche il perseguimento o la condanna consapevoli per un fatto che non costituisce reato, ma richiede comunque la prova della consapevolezza e di una specifica finalità illecita. Il dissenso rispetto a una conclusione giuridica non sostituisce la prova di tali elementi. Tutti gli elementi oggettivi e soggettivi devono essere provati secondo la procedura generale.

La cornice base da tre a dieci anni dell'articolo 288a riflette la combinazione dell'abuso di una funzione giudiziaria, dell'alterazione deliberata e di una finalità illecita specifica. Quando è cagionata una privazione illegittima della libertà per oltre sei mesi, sono previsti cinque-dodici anni per la prolungata interferenza diretta con la libertà personale.

PAGINA 17 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

La soglia di sei mesi distingue il reato aggravato, senza che una privazione della libertà più breve escluda il reato base. Devono essere provati l'illegittimità e la durata della privazione della libertà, nonché il nesso causale e il dolo relativo a tale conseguenza. La revoca di una misura volta ad assicurare la presenza dell'imputato non dimostra di per sé alcuno di questi elementi.

Sono previste la sussidiarietà e il coordinamento con l'articolo 288 quando la medesima condotta integra il reato. È mantenuta la responsabilità per corruzione commessa autonomamente o per un altro reato indipendente. La disposizione non invalida automaticamente i provvedimenti nel procedimento principale. La loro modifica o il loro annullamento richiedono il corretto rimedio processuale; un'accusa nei confronti del pubblico ufficiale non equivale a colpevolezza accertata con condanna definitiva.

2.8. Pressioni sull'amministrazione della giustizia, corruzione, traffico di influenze e intermediazione

La pena base dell'articolo 289 è elevata a uno-otto anni. Il reato aggravato, punito con due-dieci anni, comprende l'induzione mediante abuso di specifici poteri in materia di personale, valutazione professionale, disciplina e gestione, nonché gli atti compiuti su istruzioni o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato. Istanze, obiezioni, ricorsi, impugnazioni del pubblico ministero e memorie giuridiche legittimi non costituiscono induzione alla violazione di un dovere d'ufficio.

Per le forme base di corruzione passiva e attiva, il massimo diventa dieci anni, con minimi di uno, due o tre anni secondo la violazione dei doveri d'ufficio e il collegamento con un altro reato. L'aumento tiene conto della vendita del potere pubblico e della compromissione del legittimo processo decisionale. Una posizione di responsabilità pubblica, l'estorsione, la reiterazione o un valore elevato giustificano cinque-dodici anni ai sensi dell'articolo 302, lettera «a»; il collegamento con un reato d'ufficio commesso ai sensi della lettera «б» giustifica cinque-quindici anni. È mantenuta la cornice più severa dell'articolo 302a. Non sono eliminate le sanzioni pecuniarie cumulative, la confisca e l'interdizione dai diritti vigenti, né i presupposti dell'articolo 306 per l'esenzione dalla pena nei casi di estorsione e immediata denuncia volontaria.

Nell'articolo 304б sono proposti due-otto anni per chi riceve un vantaggio al fine di esercitare influenza e uno-sei anni per chi offre il vantaggio, con multa cumulativa. La differenza riflette i distinti ruoli dei partecipanti. Quando l'influenza riguarda la giustizia penale, la cornice aggravata comune è tre-dieci anni per il rischio immediato all'accertamento dei reati e alla libertà personale. L'intermediazione dell'articolo 305a è punita con uno-sei anni e, per il collegamento speciale con un atto o un'omissione di un'autorità giudiziaria, con due-otto anni. La sussidiarietà mantenuta impedisce di utilizzare il reato di intermediazione quale sostituto meno severo di una partecipazione più grave e provata a un reato.

Sono conservati gli elementi costitutivi relativi a un vantaggio indebito, alla condotta pertinente e alla sua specifica finalità. La rappresentanza e la difesa professionali legittime non sono equiparate al traffico di influenze. L'interdizione dai diritti è collegata all'accertato abuso d'ufficio ed è individualizzata secondo la parte generale.

2.9. Competenza, efficacia temporale e preparazione dell'attuazione

L'integrazione dell'articolo 35, comma 2, CPP assicura che tutti i nuovi reati per i quali è ammissibile l'ergastolo siano giudicati in primo grado da un tribunale distrettuale, mantenendo le competenze speciali. Comprende inoltre espressamente il nuovo reato attenuato dell'articolo 343a,

PAGINA 18 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

comma 3, e i reati degli articoli 288, 288a e 289. Sono mantenute le disposizioni speciali applicabili ai procedimenti contro appartenenti all'ordine giudiziario e la giurisdizione militare. I procedimenti giudiziari già avviati si concludono secondo le precedenti regole sulla competenza.

Le pene più severe e i nuovi reati si applicano per il futuro. Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge è rispettato l'articolo 2 CP. Il differimento di sei mesi dell'entrata in vigore consente la preparazione delle autorità chiamate ad applicare la legge e dell'esecuzione delle pene. Le modifiche collegate della competenza sono comprese nel progetto stesso; la sua adozione non dipende quindi dall'adozione del distinto progetto di riforma processuale.

2.10. Pressioni mediante i poteri sul personale e coordinamento delle tre leggi

Il reato aggravato dell'articolo 289, comma 2, comprende espressamente i principali strumenti riguardanti il personale e le risorse finanziarie suscettibili di influenza indebita, comprese l'assegnazione temporanea e la revoca di tale assegnazione. Ciò consente una tutela uguale indipendentemente dal fatto che il potere sia esercitato da un dirigente amministrativo o da un membro di un organo collegiale competente per il personale. La responsabilità rimane personale: devono essere provati la specifica induzione alla violazione di un dovere d'ufficio connesso all'amministrazione della giustizia, l'abuso di potere e il dolo. L'appartenenza al Consiglio superiore della magistratura, la partecipazione a un voto o una decisione legittima sul personale non dimostrano di per sé un reato.

La manipolazione delle tracce informatiche, la distruzione di documenti e l'ostacolo alle decisioni giudiziarie possono già rientrare nei reati vigenti degli articoli da 282 a 285, da 295 a 296, da 308 a 311, 316, 319, 319b e 319b, secondo i fatti concreti e gli elementi del rispettivo reato. Non sono creati reati generali paralleli dal contenuto indefinito. Le proposte relative al CPP e alla Legge sull'ordinamento giudiziario (LOG) prevedono la conservazione delle tracce, il controllo giudiziario, l'astensione in presenza di conflitti, decisioni motivate sul personale e interventi conseguenti a violazioni accertate. Queste garanzie sono necessarie per l'applicazione del diritto penale sostanziale; l'inasprimento delle pene da solo non garantisce l'individuazione e la punizione di ogni abuso.

3. Risorse finanziarie e di altra natura necessarie all'attuazione

Periodi più lunghi di reclusione effettivamente espiata e un più ampio ricorso possibile all'ergastolo possono aumentare i costi per la capacità degli istituti penitenziari, la sicurezza, l'assistenza sanitaria, il lavoro psicologico e il reinserimento sociale. Il progetto non può ragionevolmente essere presentato come neutrale per il bilancio.

Un calcolo quantitativo richiede il numero annuo di condanne per i reati modificati, la distribuzione delle durate inflitte, la variazione prevista delle pene effettivamente espiate, le riduzioni, le sospensioni condizionali e le liberazioni anticipate, il costo marginale di un ulteriore giorno di detenzione, la capacità disponibile e gli investimenti necessari. Per gli ergastoli, l'effetto di bilancio a breve termine deve essere distinto dai costi che si accumulano nel lungo termine.

I nuovi e modificati reati contro la giustizia richiedono formazione per distinguere l'errore soggetto a impugnazione dalla condotta criminosa dolosa. Sono necessarie risorse per acquisire e verificare tracce elettroniche, versioni dei provvedimenti, comunicazioni ufficiali e movimentazione dei materiali probatori. Devono inoltre essere considerati il possibile mutamento del carico di lavoro degli organi investigativi, della procura e dei tribunali distrettuali e i costi dell'assistenza tecnica. Non è creata una nuova autorità statale.

L'effetto finanziario non è quantificato in questa fase. Non vi sono dati sufficienti per indicare in buona fede un importo totale specifico o per affermare che i bilanci esistenti saranno necessariamente adeguati. Se la proposta è accolta, il Ministero della giustizia dovrà precisare la valutazione con la partecipazione delle autorità competenti e dei rispettivi responsabili di bilancio, secondo la procedura applicabile alla preparazione e alla presentazione di un progetto di legge. Le risorse necessarie dovranno essere programmate attraverso la procedura di bilancio applicabile.

Il periodo di sei mesi prima dell'entrata in vigore consente la formazione degli appartenenti all'ordine giudiziario e degli organi investigativi, la preparazione di materiali metodologici sul nuovo reato di stupro e sui reati contro la giustizia e la programmazione dell'esecuzione delle pene più severe.

4. Risultati attesi dall'attuazione, compresi i risultati finanziari, e valutazione ex post

I risultati attesi sono la disponibilità di pene più severe per reati gravi provati, un rapporto più coerente fra reati base e aggravati, una tutela uguale contro lo stupro e una motivazione più agevolmente controllabile dell'individualizzazione della pena. Le integrazioni relative alla giustizia creano una base legislativa più specifica per la responsabilità derivante da ostruzione dolosa provata, manipolazione di materiali, perseguimento di una persona che si sa essere innocente e influenza illecita sui pubblici ufficiali.

Queste aspettative non significano che l'adozione della legge elimini da sola la corruzione, gli abusi processuali o tutti i provvedimenti errati. L'esito effettivo dipende dall'accertamento dei reati, da indagini indipendenti, da un controllo giudiziario efficace e dall'esecuzione delle pene. Non è promessa alcuna percentuale specifica di diminuzione della criminalità.

Gli articoli 55, 58a e 63 rimangono applicabili soltanto quando ricorrono i corrispondenti presupposti sostanziali e procedurali. Non è modificato il divieto dell'articolo 369a CPP di istruttoria dibattimentale abbreviata ai sensi dell'articolo 371, punto 2, nei casi di morte cagionata dolosamente. Pertanto, i minimi aumentati non costituiscono un limite inferiore incondizionato in tutti i procedimenti, ma neppure la riduzione dell'articolo 58a è universalmente disponibile per ogni reato. L'ergastolo non è inflitto ai minorenni: si applica la sostituzione dell'articolo 63. La sua previsione alternativa può tuttavia aumentare la cornice detentiva applicabile ai sensi di tale articolo, effetto da valutare separatamente anche per fasce d'età e con riguardo alla finalità rieducativa dell'articolo 60.

Un risultato finanziario positivo non può essere quantificato anticipatamente. Una possibile riduzione del danno da reato non equivale automaticamente a risparmio per il bilancio statale. Neppure le maggiori entrate da multe e confische possono essere presunte in anticipo sufficienti a coprire i costi di indagine, processo ed esecuzione delle pene.

La prevista valutazione ex post triennale dovrà riguardare le pene inflitte ed effettivamente espiate, l'applicazione degli articoli 55, 58a e 63, le sentenze annullate o modificate per manifesta ingiustizia, la recidiva e i costi di esecuzione. Per i reati contro la giustizia dovranno essere monitorati il numero, la durata e l'esito dei procedimenti, le ragioni di chiusura e assoluzione, le modalità di commissione provate e l'applicazione dell'interdizione dai diritti. Un aumento del numero di procedimenti

avviati non dovrà essere considerato di per sé prova di efficacia. I dati sono pubblicati in forma aggregata con tutela dei dati personali.

5. Analisi della conformità al diritto dell'Unione europea, alla Costituzione e agli obblighi internazionali

Il progetto è elaborato nel rispetto dei principi di legalità, responsabilità personale fondata sulla colpevolezza, uguaglianza, proporzionalità e presunzione di innocenza. I nuovi reati richiedono la prova di ogni elemento oggettivo e soggettivo. Le pene più severe si applicano per il futuro, nel rispetto dell'articolo 2 CP, dell'articolo 5, comma 3, della Costituzione e dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La proposta di pene più elevate costituisce esercizio della discrezionalità legislativa entro i limiti degli articoli 4, comma 1, 30 e 31 della Costituzione e dell'articolo 35, comma 3, CP. La sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 17 luglio 2025 nel procedimento costituzionale n. 15/2024 conferma la competenza a determinare la politica penale e l'esigenza di disposizioni penali chiare e prevedibili. La sentenza n. 4 del 30 aprile 2025 nel procedimento costituzionale n. 29/2024, pronunciata in materia di sanzioni amministrative, rileva per l'esigenza generale di effettiva individualizzazione e proporzionalità. Nessuna delle due sentenze certifica anticipatamente la costituzionalità delle specifiche cornici proposte. Essa dipende da una differenziazione legislativa giustificata e da garanzie efficaci nell'applicazione.

I diritti degli articoli da 47 a 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rilevano nell'ambito di applicazione definito dall'articolo 51. Le cornici previste mantengono l'individualizzazione giudiziale della pena e i nuovi reati contro la giustizia sono limitati a condotte dolose precisamente definite. L'aumento delle pene non elimina l'esigenza che la severità della pena concreta sia proporzionata al reato.

La direttiva 2011/93/UE rileva per la tutela dei minori e la direttiva 2012/29/UE per i diritti e la protezione delle persone offese. Il progetto non riduce la tutela fondata sull'età né trasferisce alla persona offesa l'onere di provare l'assenza del consenso. La direttiva (UE) 2017/1371 rileva per i reati di frode e corruzione lesivi degli interessi finanziari dell'Unione; i corrispondenti reati speciali sono mantenuti. Il progetto non è presentato come un recepimento integrale di tali strumenti.

Per i reati connessi all'esercizio del potere giudiziario, sono decisivi gli articoli 117, comma 2, e 132, comma 1, della Costituzione. L'indipendenza nell'applicazione della legge si combina con la responsabilità per un reato doloso perseguibile d'ufficio. L'errore in buona fede, una diversa valutazione delle prove e il solo annullamento di un provvedimento non sostituiscono la condotta costitutiva del reato, il dolo e la finalità specifica. Non è creata una responsabilità penale generale per un esito sfavorevole di un procedimento o per il dissenso dall'opinione giuridica di un appartenente all'ordine giudiziario.

La tutela contro il perseguimento consapevole di un innocente e la manipolazione delle prove corrisponde alle esigenze di libertà personale e di equo processo degli articoli 5 e 6 CEDU. Non deroga all'autorità del giudicato né consente di invalidare un provvedimento definitivo al di fuori dei rimedi processuali previsti. Il diritto di difesa del pubblico ufficiale accusato e la presunzione della sua innocenza rimangono pienamente applicabili.

L'ampliamento dell'ergastolo si combina con il mantenimento della possibilità legale di riesame e commutazione. Il regime esistente dell'ergastolo senza possibilità di commutazione non è esteso a nuovi

PAGINA 21 / 21 DELL'ORIGINALE BULGARO

reati. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 luglio 2014, *Harakchiev e Tolumov c. Bulgaria*, ricorsi nn. 15018/11 e 61199/12, §§ 246 e 264, collega la conformità all'articolo 3 CEDU a una prospettiva reale di riesame e a un'effettiva opportunità di reinserimento. L'esistenza formale di un meccanismo legale non è sufficiente senza un'attuazione efficace. Il mantenimento della commutazione non elimina l'obbligo di assicurare le condizioni per un autentico reinserimento sociale.

Il progetto e la relazione illustrativa costituiscono una proposta ai sensi dell'articolo 18 della Legge sugli atti normativi. Nelle successive fasi di elaborazione e presentazione di un progetto di legge, le autorità competenti effettuano la valutazione d'impatto, le consultazioni pubbliche e il coordinamento interistituzionale applicabili. Quando un progetto è sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, è preparato anche il parere di cui all'articolo 28, comma 3, della Legge sugli atti normativi sulla conformità alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente analisi non sostituisce tale procedura istituzionale.

Fonti legislative e giurisprudenza

L'esame è stato effettuato sui testi ufficialmente pubblicati alla data del 25 settembre 2026. Per il CP è stata utilizzata la versione consolidata recante l'ultima modifica riportata nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 16 giugno 2026; per il CPP, la versione recante l'ultima modifica riportata nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 30 giugno 2026.

1. [Codice penale - Ministero della giustizia.](#)
2. [Codice di procedura penale - Ministero della giustizia.](#)
3. [Costituzione della Repubblica di Bulgaria - Ministero della giustizia.](#)
4. [Legge sugli atti normativi - Ministero della giustizia.](#)
5. [Convenzione europea dei diritti dell'uomo - testo ufficiale bulgaro.](#)
6. [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - EUR-Lex.](#)
7. [Direttiva 2011/93/UE - EUR-Lex.](#)
8. [Direttiva 2012/29/UE - EUR-Lex.](#)
9. [Direttiva \(UE\) 2017/1371 - EUR-Lex.](#)
10. [Corte europea dei diritti dell'uomo, *Harakchiev e Tolumov c. Bulgaria*, sentenza dell'8 luglio 2014, ricorsi nn. 15018/11 e 61199/12 - HUDOC.](#)
11. [Corte europea dei diritti dell'uomo, *M. C. c. Bulgaria*, sentenza del 4 dicembre 2003, ricorso n. 39272/98, §§ 153 e 166 - HUDOC.](#)
12. [Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 30 aprile 2025 nel procedimento costituzionale n. 29/2024.](#)
13. [Corte costituzionale, sentenza n. 8 del 17 luglio 2025 nel procedimento costituzionale n. 15/2024.](#)

Autore e proponente della proposta ai sensi dell'articolo 18 della Legge sugli atti normativi:

avvocato Marian Georgiev Ivanov

Ordine degli avvocati di Sofia, numero individuale di iscrizione 1800713910

E-mail: ivanov.bg.sf@gmail.com

25 settembre 2026

Firma elettronica qualificata: